



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE ENNA**

**DECRETO DI SOSPENSIONE
(Art. 22 della Legge 02.02.1974)**

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

VISTA la Legge 02.02.1974 n°64;

VISTO il verbale di accertamento redatto in data 23.06.2015 dall'Arch. Paolo F. Barbarino, funzionario di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di **Enna - Via dei Greci** sono state realizzate le opere abusive appresso descritte:

- **L'immobile non risulta realizzato nel rispetto delle norme vigenti ed inoltre difforme a quanto autorizzato da quest'Ufficio in data 24.09.1966 prot. 10635. L'ultimo piano esistente era stato oggetto di parere di demolizione da parte di quest'Ufficio con nota n° 6182 del 30.08.1975.**
- **Realizzazione di un solaio in laterocemento a piano sottotetto, per una superficie di circa mq. 25.**
- **Demolizione di porzione dei setti in muratura.**
- **Variatione della copertura (demolizione degli abbaini).**

CONSIDERATO :

- che le opere abusive sono di proprietà della ditta [REDACTED] nato a Enna il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED];

- che le opere abusive sono state eseguite dalla stessa ditta;

- che il Comune di Enna, è classificato sismico per cui nessuna opera può essere eseguita senza la preventiva autorizzazione del progetto da parte di questo Ufficio ai sensi dell'art. 17 e 18 della legge 64/74;

ACCERTATO che in tal senso i lavori sono difformi all'autorizzazione rilasciata da questo Ufficio in data 24.09.1966 e a quanto depositato in data ;

ORDINA

al suddetto proprietario, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della Legge 64/74. con eccezione degli urgenti approntamenti di opere di puntellamento a consolidamento della struttura muraria ai fini della sicurezza della pubblica incolumità.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato agli interessati, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n°10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24.11.1971 n°1199, all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N° 094947 Enna 11 NOV. 2015

